



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

I SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2013 promossa da:

[REDACTED]

ATTRICE

E

[REDACTED]

CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

E

[REDACTED]

CONDOMINIOWEB.COM

[REDACTED]

CONVENUTI IN RICONVENZIONALE

E

[REDACTED]

CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

E

[REDACTED]

CHIAMATO IN CAUSA

E

[REDACTED]

CHIAMATO IN CAUSA IN RICONVENZIONALE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.5.2023 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione l'[REDACTED] ha evocato in giudizio gli odierni convenuti al fine di sentir condannare il Condominio [REDACTED] al pagamento del saldo dei lavori di cui al contratto di

appalto stipulato in data 4.10.2010, ed in ogni caso i condomini convenuti per ragione delle quote millesimali possedute da ciascuno di essi; con vittoria di spese di lite.

Si sono costituiti in giudizio i condomini (tra essi, a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, anche [REDACTED]), i quali hanno eccepito l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, stante l'esistenza dei vizi nella esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti, ascritti altresì all'operato del direttore dei lavori: motivo per il quale hanno agito in riconvenzionale nei loro confronti. I convenuti hanno altresì chiesto condannarsi l'impresa al pagamento della penale contrattuale per il ritardo nella esecuzione dei lavori, nonché emettersi pronuncia di nullità del contratto per illiceità dell'oggetto. Hanno altresì proposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'amministratore di condominio p.t. per aver stipulato il contratto di appalto esorbitando dai limiti del mandato assembleare conferitogli. Con vittoria di spese di lite.

Quanto, invece, alla posizione di [REDACTED], è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva, non essendo proprietaria di immobile nel fabbricato oggetto dei lavori di ristrutturazione.

Le difese appena evidenziate, avendo riguardo alle domande spiegate nei confronti dell'impresa attrice e del direttore dei lavori, sono state sostanzialmente ribadite anche dal Condominio [REDACTED]

Si è costituito in giudizio [REDACTED], il quale ha negato ogni addebito mosso nei suoi confronti, ed in riconvenzionale ha chiesto emettersi pronuncia di condanna al pagamento dei compensi professionali maturati e non corrisposti, pari ad Euro 5.200,00.

Si è costituito in giudizio, infine, [REDACTED], il quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta nei suoi confronti; con vittoria di spese di lite.

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19

giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

Si precisa che questo scrivente è subentrato nella titolarità del procedimento in oggetto a partire dalla udienza del 19.7.2019.

Appare utile esaminare brevemente i fatti di causa.

Risulta pacifico e documentato che l'impresa attrice abbia stipulato in data 4.10.2010 contratto di appalto con il Condominio [REDACTED], in persona dell'amministratore (odierno chiamato in causa) per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato sito nel Comune di [REDACTED], come da deliberato assembleare dell'1.7.2010.

Terminati i lavori in data 30.5.2011 (cfr. certificato di ultimazione dei lavori), la società appaltatrice deduce il mancato pagamento integrale degli stessi, mentre il Condominio ed i condomini (che non hanno stipulato atto di transazione) eccepiscono l'esistenza di vizi, di cui si discorrerà più diffusamente nel prosieguo, sia per quanto concerne le parti comuni che quelle di proprietà esclusiva.

Ciò posto, in via preliminare va esaminata la posizione di [REDACTED] e [REDACTED].

Per quanto concerne la prima, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità passiva sollevato in sede di comparsa di costituzione e risposta, l'attore ha dichiarato (con la prima memoria istruttoria) di rinunciare alla domanda spiegata nei suoi confronti.

Per quanto riguarda, invece, il secondo, i condomini ritengono che il chiamato in causa abbia stipulato l'appalto esorbitando dal mandato conferitogli, e per tale ragione chiedono di porre a suo carico ogni eventuale spesa derivante dal presente giudizio.

Il chiamato in causa ha dedotto che i condomini erano a conoscenza del contratto di appalto, e che in ogni caso hanno dato volontaria esecuzione allo stesso.

La domanda è del tutto infondata.

Per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità *“in tema di condominio, l'amministratore non è responsabile dell'esecuzione di un contratto afferente a lavori straordinari sul bene comune, quando risulti in modo univoco la volontà dell'assemblea dei condòmini, ancorché tacitamente espressa, di rendere efficace detto negozio, atteso che la ratifica consiste in una manifestazione di volontà del "dominus" diretta ad approvare l'operato del suo rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto, ma anche con atti o fatti che implicino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti”* (Cass. n. 35278 del 30.11.2022).

Orbene, posto che nel caso di specie con assemblea dell'1.7.2010 il Condominio ha dato mandato all'amministratore di redigere il contratto di appalto da stipularsi con la società attorea, vi sono numerosi ulteriori elementi documentali da cui si evince che i condòmini non solo erano a conoscenza delle condizioni del contratto di appalto, ma che abbiano altresì dato esecuzione allo stesso, anche attraverso pagamenti parziali (cfr. delibera del 12.12.2010, nonché riunioni del 28.4.2011 e del 24.11.2021).

Sulla scorta della documentazione appena richiamata, pertanto, anche a voler condividere – in via di mera ipotesi – l'assunto dei condòmini (ovvero che l'amministratore abbia oltrepassato i limiti del mandato dell'assemblea condominiale), non può negarsi che i condòmini abbiano ripetutamente ed inequivocabilmente manifestato la volontà di far proprio il contratto di appalto ed i relativi effetti.

Si consideri, ad ogni modo, che la domanda non contiene alcuna allegazione in punto di nesso di causa (tra l'asserita condotta illegittima dell'amministratore ed i danni subiti).

In ragione delle considerazioni che seguono, la domanda non può che essere rigettata.

Ciò posto, può essere esaminata le domande con cui il Condominio ed i condomini hanno chiesto dichiararsi la nullità del contratto, e la condanna dell'attrice al pagamento della penale.

Nello specifico, con la prima domanda i condomini hanno chiesto dichiararsi la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, essendo il sottotetto stato realizzato in mancanza delle necessarie autorizzazioni, nonché in difformità rispetto al progetto. Con la seconda, invece, hanno chiesto condannarsi l'appaltatrice al pagamento della penale contrattuale, stante il mancato rispetto dei tempi concordati per la consegna dell'opera (art. 4).

Entrambe le domande sono infondate.

Quanto alla domanda di nullità, l'assunto degli istanti va disatteso in quanto l'oggetto del contratto è illecito soltanto quando vi sia totale difformità tra la concessione edilizia e l'opera realizzata (cfr. Cass. n. 10808 del 21.4.2023), potendo - soltanto - tale ipotesi (e non anche quelle concernenti difformità soltanto parziale) essere equiparata alla costruzione in assenza di concessione.

Nel caso di specie, invece, la costruzione del sottotetto è stata realizzata in parziale difformità rispetto al permesso di costruire (cfr. esiti ctu).

Per quanto concerne la richiesta di pagamento della penale, invece, pare sufficiente precisare che la data ultima per terminare i lavori (30.5.2011) è stata rispettata dall'appaltatrice, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori.

Ciò posto, possono essere esaminate (congiuntamente) le domande di pagamento proposte dall'attrice e dal direttore dei lavori, nonché della domanda di danni spiegata dal Condominio e dai condomini.

L'attrice ha dedotto di aver regolarmente effettuato i lavori stabiliti, per l'importo concordato in contratto di Euro 138.197,33, poi divenuti Euro 148.237,80 in ragione delle ulteriori lavorazioni effettuate. A fronte di tale importo sarebbe stata, tuttavia, corrisposta in un primo momento la minor

somma di Euro 73.636,37 e successivamente, a seguito di atto di transazione con alcuni condomini ([REDACTED]), ulteriori Euro 22.878,43.

Il direttore dei lavori chiamato in causa, [REDACTED], ha dedotto di non aver ricevuto il corrispettivo concordato, residuando un credito in suo favore per Euro 5.200,00.

Infine, il Condominio ed i condomini hanno eccepito la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, sia per quanto concerne le parti comuni che quelle (talune) di esclusiva proprietà.

Avendo specifico riguardo alla realizzazione del sottotetto, a seguito della relazione redatta dal consulente di parte, ing. [REDACTED], è emerso che il calcolo strutturale – pur obbligatorio – non è stato depositato al [REDACTED], e che la sagoma realizzata presenta dimensioni superiori a quelle del grafico di progetto. Per tali ragioni hanno chiesto condannarsi la società [REDACTED] e l'arch. [REDACTED], in solido tra loro, a pagare *“gli oneri amministrativi della pratica in sanatoria in luogo di quella ordinaria relativamente ai calcoli strutturali da presentare al [REDACTED]”,* agli *“ulteriori importi per gli eventuali ulteriori interventi che si dovessero rendere necessari per adeguare il tetto alla vigente normativa antisismica”,* nonché agli *“costi necessari per rendere conforme il tetto ai grafici progettuali assentiti dall'amm.ne comunale di cui al permesso di costruire 98/2009”*.

Viste le difese delle parti, nel corso del giudizio è stata disposta ctu.

L'incarico espletato dall'ausiliario è risultato, invero, particolarmente complesso, non solo per la natura del giudizio, ma anche (e soprattutto) per il numero di parti processuali e la litigiosità mostrata dalla stesse nel corso del giudizio, che ha impedito il raggiungimento di un accordo conciliativo, pur auspicato prima dal CTU e successivamente da questo scrivente.

Ad ogni modo, l'elaborato peritale, tenuto conto dei chiarimenti e delle successive integrazioni, viene condiviso da questo scrivente, avendo il consulente risposto in modo dettagliato ai quesiti posti ed alle osservazioni delle parti.

Si consideri, a tal proposito, che *“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”* (Cass. n. 15147 dell'11.6.208).

Diversamente, verrà esaminata in modo più approfondito la questione inerente la regolarità e la sanabilità del sottotetto, su cui si sono prevalentemente incentrate le contestazioni delle parti.

Posta tale necessaria premessa, sulla scorta della documentazione in atti ed a seguito di accesso presso i luoghi di causa, il ctu ha quantificato in Euro 141.037,24 l'importo dei lavori espletati, di cui sono stati corrisposti Euro 109.161,38, per un residuo di Euro 31.875,86.

A detto importo occorre senz'altro sottrarre la somma di Euro 8.336,73 per vizi dei lavori relativi alle parti comuni (si rimanda alla ctu, per i motivi suevidenziati, per l'analitica indicazione delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte).

Il consulente, del resto, ha anche quantificato i danni per i vizi ai beni di proprietà dei singoli condomini. Nel dettaglio, risultano danni per Euro 1.560,96 alle proprietà di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (sul punto si dà atto che per mero errore materiale il ctu ha indicato il nominativo di [REDACTED]), nonché per Euro 200,00 all'immobile di [REDACTED] (anche in tal caso di rimanda integralmente alla ctu per l'indicazione dei lavori non eseguiti a regola d'arte e della descrizione dei danni).

Non v'è dubbio che detti danni debbano essere ristorati dall'impresa attrice. Alcuon addebito può invece essere mosso al direttore dei lavori, atteso che - rispetto alla questione in esame - i convenuti si sono limitati a contestare in modo l'erronea adozione del computo metrico consuntivo, la mancata adozione delle regole della tecnica e la mancata comunicazione dei vizi.

Dagli atti di causa, tuttavia, si evince che il direttore dei lavori ha contestato all'impresa l'esistenza dei vizi già in sede di relazione illustrativa (dando altresì atto del fatto che di ciò l'impresa era consapevole). Risulta irrilevante, invece, la questione inerente l'errata adozione del computo metrico, mentre la contestazione inerente la mancata adozione delle regole della tecnica è stata formulata in modo del tutto generico, e pertanto va disattesa.

Come anticipato, la questione più dibattuta concerne il sottotetto.

Sul presupposto della irregolarità dello stesso, i convenuti in riconvenzionale, lo si ribadisce, hanno chiesto condannarsi l'impresa attrice ed il direttore dei lavori a sopportare i costi della sanatoria.

In principio il ctu, nell'affermare che il sottotetto era stato realizzato in assenza della redazione e della trasmissione delle necessarie elaborazioni strutturali, nel riscontrare una difformità urbanistica nella diversa e maggiore geometria del tetto di copertura rispetto al titolo edilizio (pag. 12), e nell'ascrivere la responsabilità di tale situazione alla condotta colposa della società e del direttore dei lavori (pag. 14), ha quantificato i costi della relativa regolarizzazione in Euro 41.955,38.

Ad ogni modo, già nell'elaborato del 16.5.2017 il CTU ha dato atto che alcune pilastrature *“poggiano su una delle travi della struttura sottostante assoggettandola, anomalmente, a regimi di sollecitazione flessionali, torsionali e di taglio perché non posti in corrispondenza dei pilastri sottostanti”* (pag. 13).

Con il successivo chiarimento del 20.4.2018 l'arch. [REDACTED] ha ritenuto *“possibile la sanatoria di tipo urbanistico in quanto la difformità tra quanto realizzato e quanto assentito è marginale”*, con necessità di presentare nuovo titolo edilizio in sanatoria. Per quanto concerne, invece, la

questione strutturale, ha sostanzialmente ribadito la presenza dei vizi, evidenziando che *“il problema è accertare la congruenza, sempre sotto il profilo strutturale, tra quanto realizzato (sottotetto) ed il fabbricato preesistente. Ciò, come già indicato nella relazione depositata, comporta l'analisi delle componenti strutturali del fabbricato ma soprattutto l'eventualità che si debba procedere al relativo adeguamento in conformità ai dettami legislativi vigenti”*.

E difatti, a seguito del subentro di questo scrivente, e della successiva rimessione della causa sul ruolo, il ctu ha finalmente espletato le indagini strutturali, all'esito delle quali ha concluso per la *“non rispondenza al D.M. 17.01.2018 – Nuove Norme tecniche per le costruzioni e Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21.01.2019, n.7. Nella fattispecie le travi in legno della copertura sono risultate di sezione ridotta rispetto a quella risultante idonea per l'osservanza della normativa strutturale in vigore (v. All.4 -5). Tale aspetto unitamente al non perfetto ancoraggio delle travi lignee al colmo (v. All.3.6 – 3.7), alla disposizione di alcuni pilastri non in asse con quelli sottostanti (v. All.1), impone la demolizione dell'intero sottotetto e la relativa ricostruzione a seguito di un'opportuna verifica globale del fabbricato esistente in c.a. con l'eventuale adeguamento sismico dello stesso. Tale ultimo aspetto (la demolizione del sottotetto), non considerato, inizialmente, per ciò che riguarda la relativa idoneità strutturale, perché fattispecie non insita nel mandato iniziale, anche se la demolizione era stata paventata dal CTU per finalità prettamente economico-estimative, esclude, in definitiva la possibilità della sanatoria perchè, per quanto risultante dalla verifica strutturale, sarà necessaria la futura ricostruzione del sottotetto in conformità alle normative antisismiche vigenti ed al nuovo titolo edilizio da conseguire, attesa la scadenza del PDC 98/2009. In sostanza l'inidoneità delle sezioni delle travi lignee, dei relativi ancoraggi al colmo del tetto (v. All.6) e dei pilastri, alcuni dei quali non disposti assialmente alle sezioni sottostanti, determinano l'inosservanza dei requisiti di cui al D.M. 17.01.2018 e succ. mod. e della Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21.01.2019, n.7. Nelle verifiche per singolo elemento riportate alle pagg. 34 e 35 dell'elaborazione di calcolo si riscontra come solo la trave di colmo risulta essere verificata, mentre gli altri elementi, per l'appunto, non soddisfano i richiamati*

requisiti strutturali (v. modellazione strutturale All.6). Tale condizione implica la necessaria rimozione del sottotetto e la futura ricostruzione in osservanza alle normative vigenti antisismiche, urbanistiche e paesaggistiche. In sostanza il Condominio, attesa la scadenza del PDC 98/2009 dovrà presentare un nuovo progetto sia urbanistico che strutturale”.

A parere di questo scrivente la contraddizione in cui sarebbe incorso il consulente è soltanto apparente: e difatti, esaminando gli elaborati peritali si evince chiaramente che sin dal principio l'ausiliario ha sostenuto la possibilità di sanare il sottotetto dal punto di vista urbanistico, palesando al medesimo tempo delle perplessità per quanto concerne la tenuta strutturale del medesimo.

Le conclusioni appena evidenziate vengono condivise da questo scrivente in quanto ben motivate e supportate da idonea indagine tecnica. Non rilevano in senso contrario le osservazioni formulate sul punto, avendo il ctu prontamente precisato che la circostanza per cui l'indagine non è stata estesa all'intero fabbricato, ma limitata alle – sole – strutture pertinenti al sottotetto (modalità, peraltro, concordata con il consulente di parte attrice), non condurrebbe ad esito diverso (ha precisato, a tal proposito, che *“le verifiche degli elementi strutturali non risultano verificate per valori marginali ma al contrario per valori decisamente inferiore al valore unitario, ragion per cui anche l'eventuale procedura di indagine strutturale comprensiva dell'intero fabbricato non avrebbe ribaltato le risultanze delle elaborazioni di calcolo”*).

In ragione delle considerazioni appena effettuate, pertanto, la domanda riconvenzionale non può essere accolta giacché con essa i convenuti hanno chiesto il pagamento dei costi in sanatoria che, per le ragioni suindicate, non risulta possibile, ma non hanno altresì formulato domanda (tantomeno in via subordinata) di condanna delle controparti a sostenere i costi di demolizione.

È evidente, ad ogni modo, che la circostanza in esame non può non essere presa in considerazione nell'esaminare le – residue – domande di pagamento proposte dall'impresa e dal direttore dei lavori.

Quanto all'impresa, date le considerazioni che precedono, dal computo metrico con cui il ctu ha quantificato i lavori espletati (in Euro 141.037,24), detratti i pagamenti effettuati (Euro 109.161,38) ed i costi per i vizi relativi ai lavori sui beni comuni (Euro 8.336,73), occorre senz'altro decurtare quanto calcolato per i lavori di realizzazione del sottotetto (voci nn. 17 e ss. del computo metrico redatto dal CTU nella relazione del 16.5.2017), per un importo almeno pari a quello residuo.

Nessun dubbio sussiste circa la responsabilità dell'impresa attrice, che – in violazione dell'art. 65 1° comma D.P.R. 380/2001 – non ha adempiuto l'onere di denuncia dell'opera presso le autorità competenti, e per di più non ha realizzato l'opera in conformità al titolo edilizio.

Analogamente, nel caso in esame non possono non ravvisarsi estremi di colpa nell'azione del direttore dei lavori, il quale dapprima non ha vidimato (pur essendone a tanto tenuto, ai sensi dell'art. 93 2° comma D.P.R. 380/2001) il progetto strutturale, che addirittura non risulta agli atti di causa, e successivamente non ha correttamente sorvegliato la corretta esecuzione dei lavori (in quanto realizzati - quantomeno - in violazione del progetto architettonico redatto dal geometra [REDACTED]).

Ed allora, in ragione di tali circostanze è evidente che né l'impresa [REDACTED] né il direttore dei lavori abbiano diritto ad ottenere i compensi residui richiesti.

La prima, per quanto si è precisato, si è resa gravemente inadempiente all'onere di realizzare un sottotetto a norma; per di più, detraendo dal computo metrico gli importi calcolati per la realizzazione di tale opera (in quanto non dovuti), non residua – di fatto – alcun ulteriore somma da versare in suo favore.

Quanto, invece, alla posizione del direttore dei lavori, il credito azionato non è dovuto in ragione del contegno tenuto dallo stesso per quanto concerne le suevidenziate irregolarità del sottotetto, confermate in sede di elaborato peritale.

Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza per quanto concerne la posizione di [REDACTED] e [REDACTED]. Quanto al primo, le stesse vengono poste a carico di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], nonché [REDACTED] ed [REDACTED], e vengono liquidate in forza di quanto previsto dal D.M. 55/2015, tenuto conto del valore delle domande proposte nei suoi confronti e dello sforzo difensivo profuso dalle parti.

Quanto alla posizione di [REDACTED], le spese di lite vengono poste a carico dell'impresa [REDACTED], e liquidate in forza di quanto previsto dal D.M. 55/2014, in ragione del valore della domanda spiegata nei confronti della convenuta e delle difese espletate sul punto.

Per quanto concerne, invece, la posizione dell'impresa [REDACTED], dei condomini in riconvenzionale, del Condominio [REDACTED], e del direttore dei lavori, premesso che il contegno estremamente litigioso manifestato dalle parti nel corso del giudizio, nonostante ripetuti tentativi da parte di questo scrivente, ha impedito la conciliazione della lite, il rigetto di tutte le domande proposte (ad esclusione delle domande inerenti il risarcimento sui beni di proprietà esclusiva, proposte da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], il cui valore, tuttavia, risulta del tutto trascurabile nell'economia complessiva del giudizio e rispetto al valore della controversia) integra, all'evidenza, l'ipotesi della soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c.), per l'effetto, le spese vanno integralmente compensate.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell'[REDACTED], di [REDACTED], di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED], in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da [REDACTED], da [REDACTED] o, dal Condominio [REDACTED], da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

, , , ed
, per i motivi di cui in parte motiva;

- Condanna l' al pagamento della somma di Euro 1.560,96 in favore di , di e di , nonché di Euro 200,00 in favore di , oltre interessi legali dal 14.6.2013 e sino al soddisfo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in Euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra , , , , , ed ;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di dell' , di , , , , ed , in solido tra loro.

Nola, 5 ottobre 2023

Il Giudice

(dott. Antonio Tufano)